



Comune di Buddusò  
AREA SOCIO-CULTURALE E PERSONALE  
*Ufficio Servizi Sociali*

**BANDO PUBBLICO**

**Per l'assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli,  
di cui al DL 102/2013, convertito nella L. 124/2013**

**Anno 2016**

---

Ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta Regionale n. 57/3 del 25.10.2016 viene indetto un bando per l'assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli, di cui al DL 102/2013, convertito nella L. 124/2013.

#### **Art. 1 - Destinatari dei contributi**

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, site nel Comune di Buddusò, soggetti ad un atto di intimidazione di sfratto per morosità incolpevole, avvenuto nel corso del 2016, con citazione in giudizio per la convalida.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo, verificatasi prima o durante il 2016.

La situazione di sopravvenuta impossibilità indica una condizione di morosità incolpevole nuova, che identifica una nuova condizione economica dell'inquilino, e deve essere dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Le cause su indicate si considerano a titolo esemplificativo e non esaustivo.

#### **Art. 2 – Modalità di valutazione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare**

Fermo restando che **l'atto di citazione deve essere del 2016**, la valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi:

**1) perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi prima del 2016:** si valuta raffrontando il reddito attestato e riferito all'ultimo periodo reddituale (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE) con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE).

Poiché l'INPS sta rilasciando per l'anno in corso l'attestazione ISEE relativa ai redditi 2014, si fa riferimento:

• **all'ISEE "ordinario" calcolato nel 2016 sui redditi percepiti nel 2014, nel caso in cui i redditi del 2015 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all'anno precedente.** In tal caso l'ISEE relativo ai redditi del 2014 viene considerato valido anche per il 2015 e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2014, sostanzialmente invariato nel 2015, con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;

Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.

• **all'ISEE "corrente" calcolato nel 2016 sui redditi percepiti nel 2015, nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali rispetto al 2014,** e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2015 con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione.

**2) perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi nel corso del 2016:** in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2016, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell'anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il

reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento incolpevole.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell'anno in corso qualora il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01.01.2016 alla data di cessazione dell'attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2015 computato per il medesimo periodo di tempo.

**3) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare** che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali: le spese, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito ISE o sul valore ISEE attestato nel 2016.

### **Art. 3 – Comuni ammissibili**

Sono ammessi a finanziamento a favore degli inquilini morosi incolpevoli, previa verifica dei requisiti richiesti dal presente bando:

- a) i comuni ad alta tensione abitativa-ATA e i comuni capoluoghi di Provincia;
- b) gli altri comuni che rilevano casi di sfratti per morosità incolpevole, finanziabili sia con fondi statali residuali, sia con fondi regionali e, comunque, solo dopo aver soddisfatto le richieste provenienti dai comuni prioritari.

Il Comune di Buddusò rientra nella fattispecie b).

### **Art. 4 – Requisiti per l'accesso ai contributi**

L'accesso ai contributi, di cui al presente bando, è subordinato alla verifica da parte del Comune del possesso dei seguenti requisiti:

- a) reddito ISE non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;
- b) atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida; per gli assegnatari di alloggi sociali, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;
- c) contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (anche antecedente al 2016) regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell'atto di citazione;
- d) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, regolare titolo di soggiorno.

Il Comune, inoltre, verifica, che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Tutti i requisiti richiesti si intendono riferiti all'anno 2016.

### **Art. 5 – Criteri preferenziali nella concessione dei contributi**

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il Comune considera nucleo familiare quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di citazione.

### **Art. 6 – Contributi concedibili**

Per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, al richiedente è concesso un contributo fino a euro 12.000,00, comprensivi della morosità e dell'eventuale pagamento, anche in forma anticipata, delle mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato.

L'ammontare della morosità è indicata nell'atto di citazione e comprende i canoni ed eventuali spese condominiali. Nel caso di accordo con il proprietario, la morosità sarà costituita da quella maturata, indicata eventualmente nel verbale di udienza o nello stesso accordo sottoscritto da entrambe le parti anche presso i competenti uffici comunali.

In caso di accordo con il proprietario dell'alloggio, il contributo andrà a sanare la morosità pregressa per evitare lo sfratto o a ristorare il proprietario dell'alloggio per differire lo sfratto. Nel caso in cui il soggetto non occupi più l'alloggio oggetto di sfratto, perché già sfrattato dal proprietario o perché l'abbia volontariamente lasciato, il contributo sarà costituito da un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione finalizzato a mitigare il disagio del "passaggio da casa a casa".

Nel caso in cui venga sottoscritto un nuovo contratto a canone concordato, il contributo sarà costituito altresì dal pagamento, anche in forma anticipata, delle relative mensilità per un massimo di 12 mesi.

#### **Art. 7 – Destinazione dei contributi**

I contributi sono destinati:

- a) fino a un massimo di **8.000,00** euro a **sanare la morosità incolpevole** accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale **rinuncia all'esecuzione** del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di **6.000,00** euro, a **ristorare** i canoni corrispondenti alle **mensilità di differimento** qualora il proprietario dell'immobile consenta il **differimento** dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile **per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione** abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) ad assicurare il versamento di un **deposito cauzionale** per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) ad assicurare il **versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi**, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Le ipotesi sub a), sub b) e sub c) possono combinarsi con la sub d), garantendo così all'inquilino di poter sottoscrivere in ogni caso un nuovo contratto a **canone concordato** con il medesimo proprietario o con uno nuovo. In particolare, l'ipotesi sub a) è combinabile con la sub d), anche nel caso in cui il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ai 2 anni.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione dell'eventuale finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna e dal momento in cui tali somme diverranno contabilmente disponibili. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi di dette condizioni.

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo rappresentato da questo comune, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla Regione.

#### **Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande e scadenze**

La domanda per l'ammissione all'erogazione dei contributi deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, compilata unicamente su modelli predisposti dal Comune di Buddusò e disponibili presso:

- l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Buddusò
- l'ufficio Informagiovani del Comune di Buddusò
- sul sito istituzionale del Comune di Buddusò ([www.comune.budduso.ot.it](http://www.comune.budduso.ot.it)).

La domanda, debitamente sottoscritta, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Buddusò (aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00) o spedita tramite raccomandata AR postale (farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante), o per posta pec ([protocollo@pec.comune.budduso.ot.it](mailto:protocollo@pec.comune.budduso.ot.it)) a partire dalle ore 11.00 del giorno 14.11.2016 e sino alle ore 13.00 del giorno 09.01.2017 .

**Le domande che perverranno oltre tale termine saranno escluse.**

La domanda deve essere indirizzata a: Comune di Buddusò, Ufficio Servizi Sociali, Piazza Fumu n° 1.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione delle domande farà fede unicamente il timbro del protocollo comunale, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo. Le modalità di scelta per la consegna o l'invio della domanda e la responsabilità per eventuali ritardi rispetto al termine indicato nel bando, sono ad esclusivo carico del richiedente.

Chi avesse la necessità di essere assistito nella compilazione della domanda oppure avesse la necessità di chiarimenti e/o informazioni, può rivolgersi all'Ufficio Informagiovani, presso il Centro di Accoglienza Turistica, in Piazza Fumu-Mossa n. 1 (Tel. 348.400008), secondo i seguenti orari:

lunedì-mercoledì-giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

giovedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

1. fotocopia del contratto di locazione in corso di validità;
2. atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
3. copia di un documento di identità in corso di validità, di chi sottoscrive la domanda;
4. copia del permesso di soggiorno valido (per i cittadini extracomunitari);
5. documentazione attestante la sussistenza di una delle motivazioni che hanno comportato la riduzione del reddito percepito dal nucleo familiare, fra quelle indicate nel precedente art. 2 (ISEE, reddito, buste paga e/o spese sostenute a seconda del requisito di accesso indicato);
6. copia del verbale d'invalidità qualora nel nucleo familiare siano presenti persone a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità da parte delle competenti autorità sanitarie nella misura pari o superiore al 74%.

Eventuali osservazioni e opposizioni potranno essere presentate al Settore Servizi Sociali entro e non oltre il termine di **5 giorni** dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria prevista per il giorno 10.01.2017.

L'elenco definitivo verrà pubblicato il giorno 17.01.2017 e resterà affisso all'Albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi.

#### **Art. 9 - Motivi di esclusione delle domande**

Sono escluse le domande:

- a) trasmesse o consegnate oltre il termine di scadenza del bando;
- b) non redatte sull'apposito modello o mancanti degli allegati obbligatori;
- c) dalle quali si evinca la mancanza di uno dei requisiti previsti dal bando.

È inoltre vietato inviare più di una domanda per nucleo familiare. Tale circostanza comporta l'esclusione di tutte le istanze inoltrate.

#### **Art. 10 - Controlli e sanzioni**

Ai sensi della normativa vigente l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto alla prestazione.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme erogate e adotterà ogni altro provvedimento conseguente alla non veridicità della dichiarazione resa.

Inoltre il Comune, nell'assegnazione dei contributi per sanare la morosità incolpevole, verifica che i beneficiari non ricevano per gli stessi fini e nello stesso periodo di tempo contributi provenienti da programmi simili.

Il Comune individua le modalità per assicurare che i contributi erogati agli inquilini morosi incolpevoli perseguano le finalità stabilite dalla normativa di riferimento.